

I passaggi per usufruire della remissione in bonis evitando di perdere l'agevolazione fiscale

Modelli Eas, conto alla rovescia

Entro il 31/10 sarà possibile sanare gli omessi invii

Pagina a cura

DI FRANCESCO CAMPANARI
E LORENZO TOSONI

Parte il countdown per la possibilità di sanare gli omessi invii del modello Eas. Scade il prossimo 31 ottobre, infatti, il termine per poter usufruire della remissione in bonis. Saranno sanabili le violazioni commesse prima di tale data senza che sia precluso l'accesso ai regimi agevolati di cui agli artt. 148 del Tuir e 4 del dpr 633/1972. Occasione da non perdere dunque, viste le pesanti conseguenze di un eventuale disconoscimento delle suddette agevolazioni.

I termini di presentazione ordinaria del modello Eas. La tempestiva presentazione del modello Eas è una condizione necessaria per accedere ai regimi agevolativi di cui agli artt. 148 del Tuir e 4 del dpr 633/1972. Ma quali sono i termini? Innanzitutto è necessario distinguere tra: enti di nuova costituzione, enti che perdono i requisiti qualificanti e quelli che, già costituiti, sono oggetto di variazione di alcuni dati comunicati in precedenza. Nei primi due casi sarà necessario inviare il modello entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di costituzione o da quella in cui si verifica la perdita dei requisiti. L'altro termine, invece, è quello del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica la variazione dei dati precedentemente comunicati. Si precisa come il modello Eas possa essere presentato solo in modalità telematica direttamente dall'ente obbligato, se abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero, tramite soggetti abilitati (professionisti, Caf, società del gruppo) ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del dpr 322/98.

La remissione in bonis: tempi e modalità. Al fine di evitare che mere dimenticanze relative all'invio del modello Eas pregiudichino l'accesso al regime fiscale di favore, il legislatore ha esteso, anche al mondo associazionistico, l'applicabilità della remissione in bonis ex art. 2 del dl 16/2012. In altri termini dunque, i benefici fiscali non sono preclusi al verificarsi di tre condizioni: si abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, si effettui la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile il cui termine scada successivamente quello previsto per la comunicazione e si versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del dlgs 47/1/97 (250 €). Quest'ultima dovrà essere versata, senza possibilità di

Il doppio termine per l'invio degli Eas

Associazione interessata	Presentazione del modello Eas	Termine della Remissione in bonis
Ente di nuova costituzione	Entro 60 giorni dalla propria costituzione	Entro la prima dichiarazione il cui termine di presentazione scada successivamente quello previsto per la comunicazione
Ente già costituito ma i cui dati precedentemente comunicati siano variati	Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione	Entro la prima dichiarazione il cui termine di presentazione scada successivamente quello previsto per la comunicazione
Ente che abbia perso i requisiti qualificanti	Entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la perdita dei requisiti	Entro la prima dichiarazione il cui termine di presentazione scada successivamente quello previsto per la comunicazione

compensazione né di ravvedimento, con modello F24, compilando la sezione «Eario» con codice tributo «8114» (risoluzione 46/E dell'11 maggio 2012) e con l'indicazione dell'anno per il quale si effettua il versamento. Al fine del perfezionamento dell'istituto sarà necessario che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Fermo restando che non ci sono dubbi in merito all'applicabilità della remissione in bonis agli enti neocostituiti, è opportuno precisare come manchino dei chiarimenti circa la possibilità di un suo utilizzo in sede di variazione dei dati precedentemente comunicati. In questo caso, però, si può pervenire a una soluzione positiva considerando il nuovo invio come un adempimento del tutto autonomo dal precedente. Tuttavia, viste anche le conseguenze, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il termine mobile della remissione. Per poter usufruire della remissione in bonis è necessario provvedere all'invio del modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Per «prima dichiarazione utile» deve intendersi la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scada successivamente quello previsto per effettuare la comunicazione. Di conseguenza, vista la proroga dei termini per i modelli Unico e Irapp 2017, saranno sanabili, fino al 31 ottobre 2017, le violazioni commesse nell'anno e antecedenti a tale data. In sostanza, gli enti che nel corso del 2016 sono stati oggetto di variazione dei dati già comunicati e che non hanno provveduto all'invio del «nuovo» modello Eas entro il 31 marzo 2017, potranno sanare tale violazione entro il 31 ottobre 2017. Lo stesso vale per gli enti costituiti prima dell'1 settembre 2017, e per quelli che, prima di tale data, abbiano perso i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato. Un esempio può chiarire quanto appena detto. Un'associazione costituita il 25 maggio 2017 che intenda usufruire del regime agevolato dovrà presentare il modello Eas entro il 24 luglio 2017. Qualora sia inadempiente, potrà sanare la violazione procedendo comunque all'invio entro il 31 ottobre 2017. Per gli enti costituiti dopo il primo di settembre, invece, il termine per regolarizzare un eventuale inadempimento sarebbe addirittura quello del 30 settembre 2018.

Per le neocostituite soluzione a due vie

Per gli enti neocostituiti che non hanno presentato tempestivamente il modello Eas e intendono usufruire dei regimi agevolativi ex artt. 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633/1972 si prefigurano due soluzioni.

La prima è quella della remissione in bonis (si veda l'articolo principale in pagina). La seconda, invece, è quella della presentazione tardiva. L'Agenzia delle entrate infatti, in occasione dell'interrogazione parlamentare del 29 settembre 2016, ha precisato che il termine fissato per la presentazione del modello Eas non è perentorio. All'ente che ha i requisiti quindi non è definitivamente preclusa la possibilità di avvalersi del regime agevolato restando escluse solo le attività svolte precedentemente alla presentazione dello stesso. L'associazione, in sostanza, potrà applicare il regime agevolativo solo per le operazioni compiute successivamente la data di effettiva pre-

sentazione. La differenza dunque tra le due alternative per gli enti neocostituiti, risiede nella decorrenza degli effetti del regime agevolato: la data di costituzione nel caso di remissione in bonis, la data di presentazione del modello Eas nell'ipotesi di presentazione tardiva. In questo secondo caso dunque, tutte le attività svolte dall'ente prima della presentazione del modello Eas, comprese la vendita di beni e servizi agli associati e l'incasso delle quote sociali, avranno carattere commerciale.

L'ente avrà a tutti gli effetti natura commerciale e sarà, quindi, soggetto al pagamento delle imposte dirette e agli obblighi contabili ai sensi dell'art. 149 Tuir. In ogni caso, le violazioni derivanti dall'aver considerato determinati preventi non imponibili potranno comunque essere sanate ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs 472/97.

5250114-SI - *La versione integrale è disponibile su*

Altre notizie

SPESOMETRO

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017: proroga al 16/10/2017 (c.s. Mef n. 163 4/10/2017)

5 X NULLE

Publicati gli elenchi degli enti che hanno presentato domanda di iscrizione al 5 per mille tardiva

RIMBORSI

Modalità e procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 (prov.

Entrate prot. n. 195405, 26/9/2017)

Giurisprudenza

COSTI DI REGIA

I costi di regia sono deducibili se il contribuente ne prova l'inerenza all'attività d'impresa e l'esistenza (Sent. Cassazione n. 23164, 4/10/2017)

PRELEVI DA C/C

La presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nell'attività di lavoro autonomo è lesiva dei principi di capacità contributiva e ragionevolezza (Sent. Cassazione n. 23162, 4/10/2017)

